

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 14024 del 3 novembre 2021, depositata il 12 aprile 2022, ha affrontato la questione dell'individuazione degli effetti derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del conseguente provvedimento di revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo dalla pena residua ancora da eseguire, previo ragguglio.

Ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis, in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone *"la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca"*.

Di per sé la disposizione nel suo testuale tenore prescrittivo e nell'interpretazione letterale per l'uso del verbo ripristinare pare significare l'eliminazione per il futuro della pena sostitutiva e l'applicazione di quella originariamente inflitta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità, senza testualmente disporre alcunché per il caso in cui tale misura punitiva abbia trovato attuazione concreta sino alla violazione delle relative prescrizioni e quindi nemmeno disciplinare positivamente gli effetti prodotti dalla revoca disposta.

La Cassazione ha ritenuto di affermare il principio secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguglio dettati dall'art. 58 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2016, n. 32416)

E' stato osservato infatti che, entrambi gli artt. 186 e 187 del codice della strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal D.L.vo n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza; viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria.

Ritiene la cassazione che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Deve ritenersi che il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 D.L.vo n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca.

Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, la Suprema Corte ha ribadito che *"l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.L.vo n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie"* (Cass. pen.,

sez. I, 23 settembre 2014, n. 42505).

Riferimenti Normativi:

- art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)